

Superbonus 2026, pronto il modello per comunicare sconto in fattura e prima cessione del credito nei casi residuali ancora ammessi

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 luglio 2026, prot. n. 211701, è stata approvata la versione aggiornata del modello per comunicare l'esercizio delle opzioni relative al Superbonus per le spese sostenute nel 2026. Il modello riguarda lo sconto in fattura e la prima cessione del credito, nei soli casi ancora ammessi dalla disciplina vigente, ossia quelli previsti dall'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 .

Sospensione delle notifiche ad agosto: nessun aumento nei mesi precedenti e successivi

Nessun sovraccarico di lettere di compliance, cartelle di pagamento e altre comunicazioni nel mese precedente la sospensione estiva delle notifiche. L'Agenzia delle entrate ha smentito le ricostruzioni secondo cui l'Agenzia stessa e

l'Agenzia delle entrate-Riscossione starebbero concentrando gli invii a luglio per compensare il blocco operativo di agosto.

I principi di diritto dell'Agenzia delle entrate 2025 e 2026

Scegli **Finanza & Fisco**
[come fonte preferita su Google](#)

2025

[Principio di diritto n. 1 del 16/01/2025](#)

[Stabile organizzazione italiana di società estera incorporata: la fusione della casa madre estera estingue la partita IVA della *branch* e impone una nuova identificazione fiscale in Italia](#)

[Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 1 del 16 gennaio 2025](#) – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Vicende che riguardano l'attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) – Stabile organizzazione – Fusione della casa madre con altra società estera – Effetti fiscali della fusione transfrontaliera per incorporazione di una società estera

(“casa madre”) con un'altra entità estera – Effetti sugli identificativi fiscali – Articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Principio di diritto n. 2 dell'11/04/2025

Prestatori di servizi di pagamento e CESOP: quando ricorrono i presupposti degli articoli 40-bis e seguenti del decreto IVA, le informazioni da conservare e comunicare sono intrinsecamente rilevanti

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 2 dell'11 aprile 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – CESOP – Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti – Obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai pagamenti gravanti sui prestatori di servizi di pagamento (PSP) – Ricorrenza dei presupposti applicativi – Intrinseca rilevanza delle informazioni da raccogliere e comunicare – Articoli da 40-bis a 40-sexies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2020/284 il Consiglio dell'Unione europea – Sezione 2 bis del Capo 4 del titolo XI della Direttiva 2006/112/CE, rubricata «*Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento*»

Principio di diritto n. 3 del 19/03/2025

Cointeressenza propria: le somme scambiate tra operatori sono meri trasferimenti monetari fuori campo IVA, non corrispettivi di prestazioni sinallagmatiche

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 3 del 19 marzo 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme scambiate per effetto di un contratto di cointeressenza propria – Se scambiate nell'ambito di un contratto di cointeressenza propria sono fuori campo IVA –

Articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Art. 2554 del Codice Civile

Principio di diritto n. 4 del 14/04/2025

Disciplina CFC: il risarcimento del danno per interruzione di un'attività economica effettiva non rientra tra i *passive income* e non integra il test dei proventi passivi oltre un terzo

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 4 del 14 aprile 2025 – OGGETTO: IMPOSTE DIRETTE – IRES – *Controlled Foreign Companies* (CFC) – Risarcimento del danno conseguito in base ad accordo transattivo per interruzione di attività economica effettiva – Esclusione dai *passive income* rilevanti ai fini della disciplina CFC (*Il risarcimento per la compensazione di spese di avviamento ha una funzione riparatoria/indennitaria e non configura un reddito di natura passiva*) – Articolo 167, comma 4, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Principio di diritto n. 5 del 03/06/2025

Contributo di solidarietà 2023: gli utili da *fair value* dei derivati speculativi confluiti nel risultato 2021 rilevano nel limite del 25 per cento del patrimonio netto

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 5 del 3 giugno 2025 – OGGETTO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – Contributo di solidarietà per le imprese del settore energetico – Determinazione del limite massimo del contributo, fissato al 25% del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Incidenza della quota di utile 2021

relativa alla valutazione al *fair value* di derivati non di copertura ai fini del limite del patrimonio netto – Articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Principio di diritto n. 6 del 03/06/2025

Imposta sui servizi digitali e giochi online: per le piattaforme multilaterali rileva la commissione dell'intermediario, al netto di vincite e bonus non corrispettivi

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 6 del 3 giugno 2025 – OGGETTO: IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ISD) – Attività di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro – Servizi di giochi e scommesse online – Identificazione dei ricavi rilevanti – Articolo 1, comma 37, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Principio di diritto n. 7 del 02/10/2025

Bonus edilizi ereditati: l'erede può fruire delle rate residue solo per gli anni in cui conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile per l'intero periodo d'imposta

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025 – OGGETTO: IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il *Bonus verde*, l'*Ecobonus* e il *Superbonus*) – Trasferimento *mortis causa* dell'immobile all'erede che non ne ha la detenzione materiale e diretta al momento di apertura della successione – Articolo 16-bis, comma 8, secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Vedi anche: [Trasferimento agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero edilizio: requisito della detenzione materiale e diretta anche se acquisita dopo l'apertura della successione](#)

2026

[Principio di diritto n. 1 del 07/07/2026](#)

[Fusione tra enti religiosi civilmente riconosciuti: esclusione IVA, registro-ipotecaria-catastale in misura fissa \(se ricorrono i presupposti del regime agevolato previsto per le riorganizzazioni tra enti non commerciali appartenenti alla medesima struttura\) e modalità di tassazione per il passaggio dei beni alla sfera commerciale](#)

[Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 1 del 7 luglio 2026](#) – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – IMPOSTE DIRETTE – Trattamento tributario di operazioni di fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti – Rilevanza ai fini IVA, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e delle imposte sui redditi – Modalità di tassazione tassazione del trasferimento dei beni tra sfera istituzionale e sfera commerciale.

[Principio di diritto n. 2 del 22/09/2026](#)

[Digital tax: dichiarazione integrativa ammessa; il credito emergente non è compensabile in F24, ma può essere chiesto a rimborso o riportato al periodo successivo](#)

[Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 2 del 22 settembre 2026](#) – OGGETTO: IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ISD) – Dichiarazione integrativa – Ammissibilità – Credito emergente – Esclusione della compensazione orizzontale tramite modello F24 – Rimborso o riporto al periodo d'imposta successivo – Articolo 8, commi 6-*bis* e 6-*quater*, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322.

Riferimenti normativi e documentali:

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2021, prot. n. 13185;](#)
[Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 23 marzo 2021.](#)

[Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026](#)

[STP e STA in forma di società semplice: utili ripartibili a consuntivo per i soli soci professionisti; per i soci finanziatori restano le regole ordinarie](#)

[Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026](#) – OGGETTO: IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA – Società tra professionisti (STP) e società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice – Imputazione del reddito per trasparenza – Determinazione a consuntivo delle quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti – Soci non professionisti o finanziatori – Applicazione della regola ordinaria – Articolo 5, commi 2 e 3, lettera c), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

Riferimenti normativi e documentali:

[Risposta ad interpello n. 116 del 23 aprile 2020;](#)
[Risposta ad interpello n. 486 del 4 ottobre 2022.](#)

Principi di diritto dell'Agenzia delle entrate dal 2018 al 2024: ora consultabili in ai.finanzefisco.com

I Principi di diritto dell'Agenzia delle entrate rappresentano uno strumento essenziale per orientarsi nei casi fiscali più complessi: IVA, imposte dirette, operazioni straordinarie, fiscalità internazionale, agevolazioni, adempimenti e rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Per consultarli, confrontarli e utilizzarli operativamente, sono disponibili in:

ai.finanzefisco.com

[Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario](#)

Uno strumento progettato per professionisti che lavorano ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

*Con ai.finanzefisco.com puoi interrogare l'archivio Finanza & Fisco e ottenere risposte documentate, verificabili e collegate alle fonti, anche sui Principi di diritto dell'Agenzia delle entrate pubblicati dal **2018 al 2024**.*

Dalla semplice ricerca del documento alla ricostruzione del principio applicabile al caso concreto: meno tempo speso a cercare, più tempo dedicato a decidere.

ai.finanzefisco.com

Il supporto operativo per commercialisti, tributaristi, consulenti, revisori e operatori fiscali.

Inps, pausa estiva per notifiche e atti di recupero: sospensioni fino al 31 agosto 2026

Il Messaggio Inps n. 2371 del 15 luglio 2026 dispone, per il periodo estivo 2026, la sospensione della notifica di numerosi atti INPS nei confronti dei contribuenti e dei loro intermediari. Dal 27 luglio al 31 agosto sono sospese le Note di rettifica, le verifiche della regolarità contributiva tramite D.P.A. e, salvo esigenze connesse alla prescrizione, le Diffide di adempimento; dal 1° al 31 agosto sono sospesi i verbali ispettivi, gli atti di recupero da vigilanza documentale e l'emissione degli avvisi di addebito. La sospensione non opera quando la notifica sia necessaria a evitare il pregiudizio dei crediti dell'Istituto e non riguarda gli atti relativi alla contribuzione della Gestione dipendenti pubblici

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2026

Il n. 8/2026 di Finanza & Fisco riunisce approfondimenti, prassi e giurisprudenza intorno a un filo conduttore preciso: il rapporto tra dati dichiarati, poteri di controllo dell'Amministrazione e garanzie sostanziali riconosciute al

contribuente.

Il settimanale si apre con il tema delle indagini bancarie, prosegue con le novità applicative degli ISA 2026 e del rinnovo del concordato preventivo biennale, analizza i nuovi regimi sostitutivi per i dipendenti privati e dedica un'ampia sezione al Quadro RR 2026 e alla determinazione degli obblighi contributivi. Chiude il percorso una pronuncia del Tribunale di Monza che riafferma la prevalenza dei presupposti sostanziali sul dato meramente dichiarativo.

Riforma dello sport: Coni e Commercialisti, modelli semplificati per piccole associazioni e società sportive dilettantistiche

Presentata al Salone d'Onore del CONI la relazione conclusiva dei lavori della Commissione Paritetica CONI e Consiglio nazionale della categoria. Al centro le proposte per rendere più efficaci e sostenibili i modelli organizzativi, rafforzare il sistema del safeguarding e supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Inps, incentivo alla stabilizzazione dei giovani: esonero contributivo fino a 500 euro al mese per i contratti trasformati a tempo indeterminato

L'Inps, con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026, fornisce le prime indicazioni operative sull'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale».

La misura prevede, per i datori di lavoro privati, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, e riguarda giovani che, al momento della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa.

Possono accedere all'agevolazione tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, mentre sono escluse le Pubbliche Amministrazioni.

Il beneficio si applica ai rapporti di lavoro con qualifica di operaio, impiegato o quadro, con esclusione del personale dirigente.

Restano esclusi dall'incentivo i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato e la trasformazione dei contratti di lavoro intermittente o a chiamata.

Entrate, con la circolare n. 4/E il punto su ISA 2026, CPB e benefici premiali

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, ha illustrato le principali novità relative all'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2025, fornendo indicazioni operative su revisione degli indici, modulistica, dati precalcolati, semplificazioni e rapporti con il concordato preventivo biennale.

Per il 2025 risultano aggiornati tutti i 173 ISA in vigore, mentre 85 indici sono stati oggetto di revisione completa, anche per tenere conto delle tensioni geopolitiche, dell'andamento dei prezzi dell'energia e degli alimentari e dei tassi di interesse.

Particolare rilievo assume il chiarimento sul rinnovo del CPB 2026-2027: i contribuenti che hanno già aderito al concordato per il biennio 2024-2025 dovranno utilizzare i dati ISA relativi al 2025, ma non potranno dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio di affidabilità, poiché reddito e valore della produzione restano quelli concordati.

Restano invece confermati i benefici premiali collegati ai livelli ISA, tra cui esoneri dal visto di conformità, esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, riduzione dei termini di accertamento e disapplicazione della disciplina delle società non operative.

Copia della Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento per completare l'adesione alla Rottamazione-quinquies. Online il servizio di richiesta

Al via il servizio online per chiedere la copia della comunicazione delle somme dovute per la Rottamazione-quinquies, già resa disponibile nell'area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro lo scorso 30 giugno. Da oggi, i contribuenti che non hanno la possibilità di accedere all'area riservata, hanno a disposizione uno strumento per ottenere, senza necessità di credenziali di accesso, la copia della lettera con gli importi e i moduli di pagamento della definizione agevolata delle cartelle, in vista della scadenza della prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026.

Direttamente dall'area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it il servizio consente di

inviare la richiesta con pochi e semplici passaggi: è sufficiente indicare il codice fiscale del contribuente che ha chiesto la definizione agevolata, allegare un documento di riconoscimento e inserire l'indirizzo email dove si vuole ricevere la copia della comunicazione delle somme dovute.

Un servizio che può risultare utile, in particolare, per le comunicazioni inviate tramite posta raccomandata o via pec, modalità previste per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l'area pubblica del sito e che, pertanto, potrebbero non essere in possesso delle credenziali personali (per esempio Spid), necessarie per recuperare, in caso di necessità, la copia della comunicazione dall'area riservata.

Le circolari dell'Agenzia delle entrate 2026

Offerta Benvenuto 2026
-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati



Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti

[Circolare n. 1 E del 19/02/2026](#)

[ETS, la mappa fiscale completa: criteri di non commercialità, RUNTS e forfetari nelle istruzioni dell'Agenzia delle entrate](#)

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 19 febbraio 2026: «IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – TERZO SETTORE – Enti del Terzo settore (ETS) – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) -Disciplina fiscale del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) – Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi – Criteri di non commercialità ai fini IRES (articolo 79 CTS) – Margine di tolleranza del 6 per cento e verifica su base periodale – Determinazione della natura commerciale o non commerciale dell'ente mediante criterio comparativo tra proventi – Qualificazione fiscale degli ETS e mutamento della qualifica – Decorrenza delle disposizioni fiscali del Titolo X – Regimi forfetari per la determinazione del reddito degli ETS non commerciali (articolo 80 CTS) e per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale (articolo 86 CTS) – Soglia di accesso e condizioni applicative – Coordinamento con il TUIR e con il DPR n. 633/1972 in materia di IVA – Disciplina delle entrate non commerciali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative) – Valorizzazione delle prestazioni gratuite e dei beni ceduti – Raccolte fondi e contributi pubblici – Passaggio di beni tra attività commerciale e non commerciale e regime delle plusvalenze – Abrogazione della disciplina delle ONLUS e soppressione della relativa anagrafe (articolo 102 CTS) – Regime transitorio»

Circolare n. 2 E del 24/02/2026

Aumenti contrattuali dei dipendenti del settore privato e lavoro notturno, festivo e su turni: le agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2026

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 E del 24 febbraio 2026: «IMPOSTE DIRETTE – Redditi di lavoro dipendente – Novità fiscali in materia di lavoro dipendente introdotte

dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Tassazione degli incrementi retributivi derivanti da rinnovi dei contratti collettivi nazionali (CCNL) – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali al 5 per cento per i lavoratori del settore privato con reddito fino a 33.000 euro – Ambito oggettivo (retribuzione diretta e indiretta) ed esclusioni (una tantum, TFR, straordinari) – Applicazione del principio di cassa allargato – Coordinamento con regimi agevolativi per impatriati e ricercatori – Imposta sostitutiva al 15 per cento su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e lavoro a turni – Limite annuo di 1.500 euro e condizioni di accesso (reddito fino a 40.000 euro) – Esclusione premi di risultato e somme per partecipazione agli utili – Modalità applicative da parte del sostituto d'imposta e facoltà di rinuncia»

Circolare n. 3 E del 24/06/2026

Aumenti contrattuali e arretrati al 5%, domeniche, reperibilità e pernottamenti al 15%: si amplia la tassazione agevolata per i dipendenti privati

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 24 giugno 2026: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori dipendenti del settore privato – Agevolazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2026 – Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al 5 per cento sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026 – Limite reddituale di 33.000 euro – Incrementi corrisposti nel 2026 e riferiti ad annualità precedenti – Decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNL – Indennità di cassa – Superminimo assorbibile – Ferie, permessi retribuiti, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre -Imposta sostitutiva al 15 per cento sulle maggiorazioni e indennità per lavoro

notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turni – Limite reddituale di 40.000 euro e plafond agevolabile annuo di 1.500 euro -Maggiorazione per lavoro domenicale – Rapporti di lavoro a tempo parziale – Retribuzione per lavoro straordinario festivo o notturno – Indennità di reperibilità anche in assenza di effettiva chiamata – Indennità di pernottamento -Assenza o mancata applicazione di un CCNL – Coordinamento con il regime agevolativo dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori trasferiti in Italia – Risposte a quesiti – Articolo 1, commi 7, 10, 11 e 12, della L. 30/12/2025, n. 199»

Circolare n. 4 E del 6/07/2026

ISA 2026, p.i. 2025: revisione di 85 indici, correttivi congiunturali, benefici premiali, semplificazione della modulistica e rinnovo del CPB 2026-2027 senza ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 E del 6 luglio 2026: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2025 – Revisione completa di 85 indici e aggiornamento dei 173 ISA in vigore – Revisione congiunturale straordinaria per gli effetti delle tensioni geopolitiche, dei prezzi dell'energia e degli alimentari e dell'andamento dei tassi di interesse – Conferma delle condizioni di accesso ai benefici premiali – Semplificazione della modulistica e trasferimento tra i dati precalcolati delle informazioni relative alla condizione di pensionato, di lavoratore dipendente e all'esercizio dell'attività in forma cooperativa – Cause di esclusione per gli enti del Terzo settore – Aggiornamento del quadro F per le maggiorazioni del costo dei beni strumentali nuovi e per le attività agricole agevolate – Aggiornamento del quadro H per l'allineamento alla nuova disciplina del reddito di

lavoro autonomo – Obbligo di compilazione del modello ISA per le società tra professionisti e le società tra avvocati escluse dall'applicazione degli indici – Rinnovo del Concordato preventivo biennale 2026-2027: rilevanza dei dati relativi al p.i. 2025 e impossibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA – Obbligo di acquisizione dei dati precalcolati per i contribuenti aderenti al CPB – Modalità di acquisizione dei dati ISA e CPB alla luce della delega unica – Società cooperative, società consortili e consorzi – Fedeltà dichiarativa ai fini del riconoscimento dei benefici premiali ISA e della corretta applicazione del CPB – Art. 9-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 -D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – D.M. 31 marzo 2026 – DM 15 aprile 2026 – Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 115744 del 13 aprile 2026 e n. 123160 del 22 aprile 2026»

Circolare n. 5 E del 16/07/2026

Circolare dedicata ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. L'Agenzia delle entrate interviene su composizione negoziata, concordato semplificato, PRO e crisi dei gruppi

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 E del 16 luglio 2026: «CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (CCII) – IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Composizione negoziata della crisi – Concordato semplificato – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) – Disciplina dei gruppi di imprese – Parte I – Effetti tributari in termini di determinazione del reddito, sopravvenienze, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari – D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 – Artt. 88 e 101, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972,

[Circolare n. 6 E del 06/08/2026](#)

[Nuovo regime di adempimento collaborativo: inquadramento sistematico e chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E del 6 agosto 2026:](#) «*REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO – Nuovo regime di cooperative compliance – Inquadramento sistematico e chiarimenti su requisiti soggettivi e oggettivi, certificazione del Tax Control Framework, codice di condotta, effetti premiali, meccanismi applicativi e fuoriuscita dal regime – Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (Tcf opzionale) – D.Lgs. 05/08/2015, n. 128 – D.Lgs. 30/12/2023, n. 221 (Disposizioni in materia di adempimento collaborativo) – D.Lgs. 05/06/2024, n. 108 (Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo ...)*»

[Circolare n. 7 del 07/08/2026](#)

[Riforma dello sport: chiarimenti fiscali su enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo, con focus su applicazione delle agevolazioni ex articolo 148, comma 3, TUIR e articolo 4 del decreto IVA alle società sportive dilettantistiche, trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari sportivi, esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo fino a 15.000 euro, non concorrenza alla base imponibile IRAP dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative inferiori a 85.000 euro, dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per prestazioni sportive esenti IVA, trattamento IVA della cessione del contratto di un atleta e detassazione dei proventi](#)

commerciali connessi agli scopi istituzionali per ASD e SSD in regime legge n. 398/1991

Circolare Agenzia delle Entrate n. 7 E del 7 agosto 2026:

«IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – IRAP – Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo – Chiarimenti sulla riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e della disciplina del lavoro sportivo – Società sportive dilettantistiche, rimborsi forfetari ai volontari sportivi, compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, base imponibile IRAP, prestazioni sportive esenti IVA, cessione del contratto dell'atleta e agevolazione per attività commerciali connesse – Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 – Articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»

Cartelle di pagamento e pignoramenti: nessuna ondata, solo attività ordinaria. Ad agosto previsto uno stop delle notifiche

In riferimento ad alcuni articoli di stampa che segnalano un presunto aumento delle notifiche di cartelle di pagamento e di atti di pignoramento, Agenzia delle entrate-Riscossione precisa che non si è registrato alcun picco. Al contrario, per entrambe le attività, si tratta di numeri assolutamente ordinari, in linea con l'anno precedente.

Inoltre, nel prossimo mese di agosto è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento proprio per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive.

Inps gestioni artigiani e commercianti: online simulatore contribuzione dovuta

L'Inps, con il messaggio 3 luglio 2026, n. 2254, informa che dal 3 luglio 2026 è disponibile il "Simulatore calcolo contributi artigiani e commercianti", un nuovo servizio ad accesso libero e anonimo, senza necessità di credenziali.

Lo strumento, rilasciato nell'ambito dei progetti di evoluzione dei servizi e dedicato a chi intende iscriversi alle gestioni autonome di artigiani o commercianti, consente di simulare la contribuzione previdenziale dovuta, sulla base del reddito e dei mesi di attività indicati, sia per il titolare sia per gli eventuali collaboratori familiari.

Dichiarazione precompilata 2026: pubblicata la Guida

dell'Agenzia al modello "Redditi Persone fisiche"

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la Guida "La dichiarazione precompilata 2026 – Modello Redditi Persone fisiche", relativo al periodo d'imposta 2025.

La Guida illustra le modalità di accesso, consultazione, modifica, integrazione e invio della dichiarazione, con un focus specifico sui contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 e su alcune sezioni di particolare rilievo operativo: quadro LM, quadro RR, quadro RU, quadro RP e quadro RL.

Il nuovo vademecum si inserisce nel quadro della dichiarazione precompilata 2026, già disponibile nell'area riservata dell'Agenzia, e tiene conto dell'evoluzione del modello Redditi PF 2026, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026, successivamente aggiornato con le modifiche apportate dal comunicato di errata-corrige del 28 maggio 2026.

Pubblicato Gazzetta il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi: applicazione dal 1° gennaio 2027

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 del 3 luglio 2026,

il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi». Il decreto approva l'allegato Testo unico e ne fissa l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027, secondo quanto previsto dall'art. 377.

Il testo pubblicato presenta alcune modifiche rispetto allo Schema AG 398, trasmesso alla Presidenza alle Camere per l'espressione dei pareri parlamentari.

In larga parte si tratta di interventi di coordinamento e riordino, ma due profili meritano particolare attenzione: la separazione tra disciplina permanente e disciplina temporanea dei bonus edilizi e il coordinamento del nuovo Testo unico con il ripristino del regime di esclusione dei dividendi e della PEX, già operato dall'art. 11 del D.L. n. 38/2026, convertito dalla L. n. 88/2026.

Consulenza giuridica, l'Agenzia delle entrate rende operative le nuove regole

Con il provvedimento dell'8 giugno 2026, prot. n. 171016/2026, l'Agenzia delle entrate definisce le regole procedurali per la presentazione e la gestione delle istanze di consulenza giuridica relative ai tributi di propria competenza.

Il provvedimento si inserisce nel percorso normativo avviato dal decreto legislativo n. 219/2023, che ha introdotto nello Statuto dei diritti del contribuente l'articolo 10-octies, dedicato alla consulenza giuridica, e proseguito con il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 24

giugno 2025, che ne ha disciplinato presupposti, contenuto delle istanze, istruttoria, inammissibilità ed effetti.

Su questo impianto interviene ora il provvedimento dell'Agenzia, che individua gli uffici competenti, stabilisce le modalità di presentazione delle domande e regola i profili operativi della procedura. Le istanze devono essere trasmesse, in via ordinaria, alle Direzioni regionali competenti in base al domicilio fiscale dell'istante; per i soggetti non residenti, le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di rilevanza nazionale e le rappresentanze nazionali degli organismi legittimati, la competenza è invece attribuita alla Divisione Contribuenti.

Le richieste possono essere presentate via PEC oppure, quando sarà attivato, tramite l'apposito servizio telematico dell'Agenzia. Il provvedimento disciplina anche la fase istruttoria, con termini per la regolarizzazione e per l'eventuale integrazione documentale, e conferma che la risposta deve essere resa in forma scritta e motivata entro centoventi giorni.

Il quadro è stato inoltre precisato dal decreto legislativo n. 192/2025, che ha eliminato il generico riferimento agli enti privati e ha chiarito che la consulenza giuridica può essere richiesta solo dai soggetti espressamente individuati dall'articolo 10-octies dello Statuto.

Con questo intervento l'Agenzia delle entrate completa dunque il passaggio attuativo dell'istituto, rendendo concretamente fruibile il servizio di consulenza giuridica per i soggetti collettivi legittimati a richiedere chiarimenti interpretativi su questioni fiscali di carattere generale.

Risposte ad istanza di consulenza giuridica dalla n. 1 alla n. 9 del 2026

Le risposte ad istanza di consulenza giuridica qui raccolte, pubblicate dall'Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 31 marzo 2026, riguardano, in particolare, l'applicazione dell'imposta di bollo nei contratti pubblici esclusi nei settori ordinari, il trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria integrativa, la disciplina dei fondi pensione negoziali e il trattamento IVA di specifiche prestazioni rese nei settori sanitario, ambientale e dei dispositivi medici.

Tra i chiarimenti di maggiore interesse professionale si segnalano quelli relativi all'applicazione dell'imposta di bollo una tantum prevista dal Codice dei contratti pubblici anche ai servizi affidati in base a diritto esclusivo, all'esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi sanitari versati dal datore di lavoro in costanza di rapporto, nonché all'esclusione dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva dei fondi pensione della voce "Risconto contributi per copertura oneri amministrativi", al ricorrere delle condizioni indicate dall'Agenzia.

In materia IVA, la raccolta comprende i chiarimenti sul servizio opzionale di lavanderia per gli ospiti delle RSA, soggetto ad aliquota ordinaria se non rientra nella gestione globale della struttura; sull'esclusione dal campo IVA degli importi relativi ad analisi, prove e diagnosi svolte da laboratori ufficiali nell'ambito dei controlli pubblici nella filiera agroalimentare; sull'applicazione dell'aliquota del 10 per cento al trasporto di rifiuti quale autonoma prestazione di gestione, anche se finalizzato a discarica o recupero; e, infine, sulle modalità di esercizio della detrazione IVA connesse al payback dei dispositivi medici.

Si tratta di documenti utili per professionisti, imprese, enti pubblici, fondi pensione, operatori sanitari, ambientali e intermediari chiamati ad applicare correttamente le disposizioni fiscali e a gestire gli adempimenti conseguenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

La raccolta sarà aggiornata di volta in volta, in base alla pubblicazione delle nuove risposte ad istanza di consulenza giuridica da parte dell'Agenzia delle ent

Assegno per il nucleo familiare: nuovi limiti di reddito dal 1° luglio 2026

Con la circolare n. 13 del 30 giugno 2026, la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato la rivalutazione dei livelli di reddito familiare per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare nel periodo 1° luglio 2026 – 30 giugno 2027.

La rivalutazione, pari all'1,4 per cento sulla base della variazione ISTAT, riguarda esclusivamente i nuclei familiari diversi da quelli con figli e orfanili, per i quali l'ANF è stato sostituito dall'assegno unico e universale.

Si ricorda che in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all'articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l'Assegno unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l'Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili. Pertanto, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai

coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (cfr. la circolare n. 34 del 28 febbraio 2022). Conseguentemente, la rivalutazione in oggetto è stata predisposta con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

Allegate alla circolare le nuove tabelle di riferimento, elaborate sui redditi conseguiti nel 2025, e il modello di domanda da utilizzare per la richiesta o la rideterminazione della prestazione.

Dichiarazione 2026, periodo d'imposta 2025. Online il vademecum dell'Agenzia sulle agevolazioni fiscali

La guida "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026" aggiorna il quadro delle detrazioni, deduzioni e agevolazioni per il periodo d'imposta 2025, con novità su limiti alle detrazioni per redditi elevati, familiari fiscalmente rilevanti, spese scolastiche, bonus edilizi, bonus mobili e Superbonus.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n.

7 del 2026

Il n. 7/2026 di Finanza & Fisco è interamente dedicato al D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”.

Il settimanale offre una lettura coordinata del provvedimento, con una guida articolo per articolo e il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e con le norme richiamate o modificate.

Il testo convertito assume una portata più ampia rispetto al decreto originario: in sede di conversione sono state modificate diverse disposizioni e, soprattutto, è stato trasfuso nel D.L. n. 38/2026 il contenuto del D.L. n. 42/2026, relativo ai prezzi petroliferi, alle crisi dei mercati internazionali e alle misure in favore delle imprese, con contestuale abrogazione di quest'ultimo e salvezza degli effetti già prodotti.

– Le principali direttrici dell'intervento –

Il provvedimento incide su un ampio insieme di materie fiscali, agevolative ed economiche: IVA, fiscalità dei lavoratori impatriati e marittimi, operazioni straordinarie, ritenute sulle provvigioni, iperammortamento, concordato preventivo biennale, Transizione 5.0, accise, carburanti, agricoltura, internazionalizzazione, sport dilettantistico, riscossione, definizione agevolata, dividendi, participation exemption e imposta di bollo.

Codice della crisi, in consultazione la Parte II della bozza di circolare su sovraindebitamento ed esdebitazione

L'Agenzia delle Entrate apre fino al 24 luglio 2026 la consultazione pubblica sulla Parte II della bozza di circolare dedicata ai profili fiscali degli istituti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza relativi a sovraindebitamento, ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione.

Nuovo dazio forfettario da 3 euro sulle importazioni e-commerce di modico valore. Le istruzioni delle Dogane

In materia doganale, la circolare ADM n. 17/2026 fornisce le istruzioni operative per le importazioni e-commerce di merci di modesto valore vendute a distanza dopo l'eliminazione, dal 1° luglio 2026, della franchigia daziaria per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e l'introduzione, in via transitoria fino al 1° luglio 2028, del dazio doganale forfettario di 3 euro per articolo. Il documento disciplina

ambito applicativo, nozione di vendita a distanza, individuazione del dichiarante, tracciati dichiarativi H1, H6 e H7, codici procedura IVA, garanzie, pagamento, special arrangement, rettifica o invalidamento delle dichiarazioni e decorrenza del contributo amministrativo di 2 euro per le piccole spedizioni.

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Giugno 2026 – Aggiornamento: 25 giugno 2026

La raccolta delle risposte ad interpello pubblicate dall'Agenzia delle entrate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 15 giugno, offre un quadro articolato di chiarimenti che incidono su ambiti di immediato rilievo professionale: passaggi generazionali, imposta sulle successioni e donazioni, agevolazioni prima casa, bonus edilizi, IVA, regime dei ricercatori, deducibilità IRES dei componenti da strumenti finanziari derivati e riorganizzazione degli studi professionali.

Le risposte raccolte affrontano fattispecie applicative complesse, nelle quali la corretta qualificazione giuridico-tributaria del caso concreto assume un ruolo determinante: dall'esenzione per il trasferimento di partecipazioni e quote sociali alla disciplina dell'abitazione principale, dalla detrazione per autorimesse e interventi edilizi all'IVA sui servizi resi in ambito condominiale, fino al trattamento fiscale dei derivati non di copertura nei

mercati energetici e alla continuità del costo fiscale delle partecipazioni in caso di trasformazione di associazioni professionali in società tra professionisti.

Nel loro insieme, i documenti interpretativi confermano la funzione dell'interpello come strumento di presidio preventivo nelle operazioni caratterizzate da forte incidenza fiscale, nelle quali contribuente e professionista devono misurare l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria con la disciplina positiva, la documentazione disponibile e la concreta struttura dell'operazione.

La raccolta consente quindi di seguire l'evoluzione della prassi dell'Agenzia delle entrate e di tradurre il singolo chiarimento in indicazioni utili per l'attività di consulenza e pianificazione.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di giugno 2026, aggiornata al 25 giugno 2026.

Aggiornamento del 25 giugno 2026

Gruppo IVA, interessi e canoni infragruppo UE, compendio unico e successioni: nuove risposte ad interpello dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato quattro nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 128 del 25 giugno 2026, l'Amministrazione finanziaria interviene sugli effetti, ai fini del **Gruppo IVA**, dell'acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA, seguita dalla fusione per incorporazione di quest'ultima. Il chiarimento riconosce che, per effetto della fusione, le società già appartenenti al Gruppo IVA incorporato possono confluire nel Gruppo IVA dell'incorporante senza soluzione di continuità, con contestuale cessazione del precedente Gruppo IVA.

Con la risposta n. 129 del 25 giugno 2026, l'Agenzia affronta l'ambito soggettivo di applicazione del regime di esenzione previsto dalla direttiva 2003/49/CE sugli interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi. Il documento chiarisce che **una società cooperativa può rientrare nella clausola residuale riferita agli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, se in concreto svolge attività d'impresa ed è soggetta a IRES.**

Con la risposta n. 130 del 25 giugno 2026, il chiarimento riguarda l'agevolazione per il compendio unico agricolo. L'Agenzia **esclude l'applicazione del beneficio nel caso di donazione con costituzione del solo diritto di usufrutto, poiché la norma agevolativa fa riferimento al trasferimento di terreni agricoli**, mentre la costituzione di un diritto reale di godimento non integra, secondo la ricostruzione dell'Amministrazione, un trasferimento rilevante ai fini dell'agevolazione.

Con la risposta n. 131 del 25 giugno 2026, infine, l'Agenzia si pronuncia sulla determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione in presenza di un **acquisto di BOT eseguito prima del decesso, ma contabilizzato sul conto corrente solo successivamente**. Il documento chiarisce che rileva il momento di perfezionamento dell'operazione, e non la successiva data valuta: il saldo del conto corrente da indicare in successione può quindi essere ridotto dell'importo dell'operazione di acquisto del titolo di Stato eseguita prima della morte del de cuius

Aggiornamento del 22 giugno 2026

Frontalieri Italia-Svizzera e CU dei produttori assicurativi: nuove risposte ad interpello dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello, inserite nella raccolta di giugno 2026.

Con la risposta n. 126 del 22 giugno 2026, l'Amministrazione finanziaria interviene sul regime fiscale dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, chiarendo che la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell'area di frontiera italiana non impedisce, di per sé, l'applicazione dell'Accordo del 23 dicembre 2020, purché l'attività lavorativa sia effettivamente svolta nell'area di frontiera e ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dall'Accordo.

Con la risposta n. 127 del 22 giugno 2026, invece, l'Agenzia affronta il tema dell'emissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai Produttori di quarto gruppo in regime forfetario, operanti nel settore dell'intermediazione assicurativa. Il chiarimento conferma che, quando i compensi non transitano nel Sistema di interscambio perché relativi a prestazioni esenti IVA non documentate da fattura elettronica, non opera l'esonero dall'emissione della CU previsto per i forfetari.

Aggiornamento del 18 giugno 2026

Nuove risposte agli interpelli: *Superbonus*, plusvalenze immobiliari e fiscalità dei *trust*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove risposte ad interpello di particolare interesse.

Con la risposta n. 124 del 18 giugno 2026, l'Amministrazione interviene sul regime delle plusvalenze immobiliari relative alla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con *Superbonus*, chiarendo il rilievo della data di acquisto in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all'usufrutto e l'applicazione dell'esclusione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Con la risposta n. 125 del 18 giugno 2026, invece, l'attenzione si sposta sulla fiscalità dei *trust* residenti, con particolare riguardo alla verifica dell'effettiva autonomia del *trust*, alla possibile interposizione fiscale, all'imputazione dei redditi e agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW, nonché al versamento dell'IVAFE.

Offerta Benvenuto 2026

**-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai**

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati

Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti



Risposta n. 115 del 04/06/2026

Patto di famiglia e NewCo familiare: niente esenzione se i diritti speciali del disponente svuotano il controllo dei figli; conferimento preordinato abusivo se riduce la base dell'imposta di donazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 115 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IMPOSTE DIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimenti di quote sociali in comunione indivisa che non permettono l'integrazione effettiva del controllo di diritto – Inapplicabilità dell'esenzione – Conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato preordinato alla donazione delle azioni di NewCo – Abuso del diritto – Minore imposta di donazione – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di partecipazioni non opera se il controllo di diritto è solo formale e risulta compresso da diritti speciali, poteri di veto e prerogative gestorie mantenute dal disponente. Il conferimento preventivo delle partecipazioni in una NewCo, seguito dal patto di famiglia, può integrare abuso del diritto se produce un abbattimento indebito della base imponibile dell'imposta di donazione rispetto al trasferimento diretto delle partecipazioni della holding originaria.

Nella risposta ricordato che con la [circolare 17 giugno 2010, n. 33/E](#), è stato precisato che la disposizione in commento (n.d.r. l'articolo 177, comma 2, del TUIR, in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento) non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, **ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d.**

"regime a realizzo controllato"). In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. In sostanza, diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso al criterio del "valore normale" di cui all'articolo 9 del TUIR, può non emergere una plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, riconducibile al singolo conferimento, risulti pari all'ultimo valore fiscale presso ciascun soggetto conferente della partecipazione conferita (c.d. "neutralità indotta"). Ai fini delle imposte dirette, pertanto, l'operazione di conferimento di una partecipazione di controllo mediante l'utilizzo del regime del realizzo di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR, ove isolatamente considerata, non è di per sé idonea a realizzare alcun vantaggio fiscale indebito, laddove, come previsto dall'articolo 5 della bozza di atto di conferimento allegato in sede di documentazione integrativa, il conferimento delle partecipazioni "viene fatto ed accettato ai fini civilistici per il valore stabilito in perizia, e recepito in contabilità per un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite [...] ai fini dell'applicazione del regime di neutralità ex art. 177, comma 2, T.U.I.R."

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 16, comma 1,

lettera b), del medesimo testo unico – Articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 – [Risposta a interpello 18 febbraio 2026, n. 42](#)

[Risposta n. 116 del 04/06/2026](#)

[Società di persone e patto di famiglia: esclusa l'esenzione per la sola nuda proprietà se usufrutto e clausole gestorie lasciano il controllo sostanziale al disponente](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 116 del 4 giugno 2026](#) – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – Imposta sulle successioni e donazioni – Trasferimento della nuda proprietà di quote di società di persone con riserva di usufrutto al dante causa – Inapplicabilità dell'esenzione se la scissione del diritto sulla quota impedisce l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa familiare – Articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Nel trasferimento di quote di società di persone, l'esenzione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del TUSD può riguardare anche la nuda proprietà solo se il beneficiario acquisisce una posizione idonea a dare concreta attuazione al passaggio generazionale. La riserva di usufrutto e l'allocazione delle prerogative gestorie in capo al dante causa impediscono l'applicazione del beneficio quando il nudo proprietario non subentra effettivamente nella gestione dell'impresa familiare.

Tanto premesso, sulla scorta del quadro normativo e giurisprudenziale esposta nella [risposta n. 116 del 2026](#), l'Ufficio “ritiene che l'esenzione dall'imposta di donazione, prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del citato TUSD, **non trovi applicazione con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di**

una quota di partecipazione in società di persone, con riserva di usufrutto in capo al *dante causa*, laddove tale scissione del diritto sulla quota non consenta di dare piena ed effettiva attuazione al passaggio generazionale dell'impresa di famiglia, ponendosi in contrasto con la finalità della norma agevolativa. Considerata la peculiarità della fattispecie prospettata ove appare evidente che, all'esito della complessiva riorganizzazione societaria, il beneficiario dei patti di famiglia non risulta avere un'effettiva e piena partecipazione nell'impresa di famiglia, in ragione del mantenimento di ogni controllo e gestione in capo al padre/dante causa si ritiene applicabile l'imposta di donazione in misura ordinaria".

Risposta n. 117 del 04/06/2026

Prima casa nello stesso Comune: nuovo acquisto agevolato ammesso con vendita entro due anni dell'abitazione fusa; credito d'imposta solo sulla quota del precedente acquisto effettivamente agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 117 del 4 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione prima casa – Acquisto di nuova abitazione nello stesso Comune dell'immobile preposseduto risultante da fusione con porzione non agevolata – Obbligo di alienazione entro due anni – Credito d'imposta limitato all'imposta effettivamente versata con aliquota agevolata – Comma 4-*bis* della Nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 – Articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il contribuente può fruire nuovamente dell'agevolazione prima casa per l'acquisto di un'abitazione nello stesso

Comune dell'immobile preposseduto, purché alieni entro due anni l'unica abitazione risultante dalla fusione di una porzione acquistata con beneficio e di una porzione acquistata in regime ordinario. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento all'imposta effettivamente versata con aliquota agevolata sul precedente acquisto, restando esclusa la quota assolta in misura ordinaria.

Nella risposta precisato che “a seguito delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di ‘prima casa’ con l’introduzione del comma 4bis nella Nota II-bis citata, il credito d'imposta spetta anche nelle ipotesi in cui il contribuente proceda all'acquisto, con l'agevolazione in esame, della nuova abitazione, **ancor prima di rivendere la casa agevolata preposseduta** (cfr. [circolare dell'8 aprile 2016, n. 12/E, paragrafo 2.1](#); risposte n. 197 del 30 luglio 2025 e n. 238 del 10 settembre 2025). Come chiarito con [circolare del 1° marzo 2001, n. 19/E](#), il credito d'imposta non compete, invece, a coloro che abbiano alienato un immobile acquistato con l'aliquota ordinaria, senza fruire della agevolazione ‘prima casa’ (cfr. anche [circolare del 12 agosto 2005, n. 38/E](#)). In sostanza, costituisce presupposto per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 448 del 1998 l'avvenuta fruizione dell'aliquota agevolata, a seguito dell'applicazione dell'agevolazione ‘prima casa’, in relazione all'acquisto precedentemente effettuato”. (Vedi anche: ["Guida per l'acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali"](#), ottobre 2025).

[Risposta n. 118 del 08/06/2026](#)

[Detrazione per autorimesse e posti auto pertinenziali: negato il beneficio per capanna C/2 senza vincolo di pertinenzialità nella concessione edilizia e priva di qualificazione catastale C/6](#)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 118 dell'8 giugno 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali – Concessione edilizia priva di indicazione del vincolo di pertinenzialità con l'abitazione – Capanna in legno accatastata in categoria C/2 – Esclusione dell'agevolazione – Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta esclude la detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali quando l'opera non è qualificabile, anche catastalmente, come autorimessa o posto auto e quando il vincolo di pertinenzialità non risulta dalla concessione edilizia. La capanna in legno accatastata in categoria C/2, pur destinata in fatto a ricovero dell'auto e dichiarata pertinenziale da un tecnico, non integra il presupposto dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, che richiede la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e la documentazione del relativo vincolo con l'abitazione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023;
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016.

Risposta n. 119 del 08/06/2026

Bonus recupero edilizio: aliquota maggiorata al 50 per cento solo se l'immobile è adibito ad abitazione principale a fine lavori; la successiva perdita della destinazione non preclude la prosecuzione della detrazione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 119

[dell'8 giugno 2026](#) – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio – Aliquota maggiorata del 50 per cento – Abitazione principale – Trasferimento d'autorità del militare e successiva locazione dell'immobile – Condizioni – Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 – Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La risposta chiarisce che l'aliquota maggiorata del 50 per cento per gli interventi di recupero edilizio sostenuti nel 2026 richiede che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale e che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Se tale destinazione non sussiste all'inizio dei lavori, la maggiorazione è ammessa solo se l'immobile è effettivamente destinato ad abitazione principale alla conclusione degli interventi. La successiva perdita della destinazione, anche per trasferimento d'autorità e locazione, non fa venir meno la fruizione delle quote residue, ferma la prova della destinazione iniziale e la corretta imputazione delle spese.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; [Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025](#); [Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 26 giugno 2023](#).

[Risposta n. 120 del 08/06/2026](#)

[Analisi di potabilità dell'acqua condominiale: aliquota IVA ordinaria se il servizio del laboratorio non integra verifica di efficienza dell'impianto idrico né manutenzione](#)

ordinaria agevolata

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 120 dell'8 giugno 2026 – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Servizio di analisi della qualità e potabilità dell'acqua distribuita negli edifici abitativi – Verifiche su impianti idrici interni e rischio legionella – Esclusione dell'aliquota ridotta del 10 per cento – Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La risposta esclude l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento al servizio di analisi della qualità e potabilità dell'acqua erogato da un laboratorio privato per edifici abitativi. Le verifiche periodiche possono rientrare nella manutenzione ordinaria agevolata solo se sono obbligatorie per legge e riguardano l'efficienza e la funzionalità di impianti installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Nel caso esaminato, il servizio è diretto alla verifica della salubrità dell'acqua e dei parametri chimici e microbiologici, non alla manutenzione o al controllo funzionale dell'impianto idrico; pertanto, resta applicabile l'aliquota ordinaria.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18; [Circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24 febbraio 1998](#); [Circolare Agenzia delle Entrate n. 71/E del 7 aprile 2000](#); [Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 15/E del 4 marzo 2013](#); Risposte a consulenza giuridica [n. 18 del 2019](#) e [n. 11 del 2020](#).

Risposta n. 121 del 08/06/2026

Ricercatori rientrati in Italia: escluso il regime agevolato

se la permanenza presso EMBL non integra stabile residenza all'estero; l'esenzione sugli emolumenti non deroga alle regole ordinarie di residenza fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 121 dell'8 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE E IRAP – Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Requisito della stabile residenza all'estero – Ricercatore extra-UE presso l'organizzazione internazionale *European Molecular Biology Laboratory* (EMBL) in Italia – Esclusione del regime agevolativo – Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La risposta nega l'applicazione degli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori quando, in base agli elementi rappresentati, non risulta integrato il requisito della stabile e non occasionale residenza all'estero. La permanenza in Italia del ricercatore extra-UE presso l'EMBL, pur assistita da uno speciale regime di esenzione IRPEF sugli emolumenti corrisposti dall'organizzazione internazionale, non comporta di per sé il mantenimento della residenza fiscale nel Paese di origine. In assenza di una disposizione analoga all'articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, gli emolumenti corrisposti dall'ente italiano dal 2026 restano integralmente imponibili.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 43 del codice civile; decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209; Accordo tra Governo italiano ed *European Molecular Biology Laboratory* (EMBL) del 4 maggio 2021; Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; [Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017](#); [Circolare Agenzia delle](#)

[Entrate n. 17/E del 25 maggio 2022; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 8/E del 23 febbraio 2026.](#)

[Risposta n. 122 del 15/06/2026](#)

[Deducibilità IRES dei componenti negativi da fair value su derivati non di copertura: inerenza riconosciuta se le operazioni su commodities energetiche sono funzionali alla gestione dei rischi e dei margini del mercato di riferimento](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 122 del 15 giugno 2026](#) – Oggetto: Deducibilità ai fini IRES dei componenti negativi da valutazione su derivati non di copertura ai sensi dell'articolo 112 del TUIR e sussistenza del requisito di inerenza rispetto all'attività d'impresa in mercati energetici ad elevata volatilità dei prezzi.

I componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non di copertura su commodities energetiche, correttamente imputati a conto economico secondo i principi contabili applicabili, sono deducibili ai fini IRES ai sensi dell'articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR se risultano inerenti all'attività ordinaria dell'impresa. Nel caso esaminato, futures e commodity swap aventi a oggetto energia elettrica, gas naturale, EUA e altri sottostanti energetici, pur qualificati come speculativi, sono considerati coerenti con l'operatività di una società attiva nella produzione e commercializzazione di energia, con il presidio dei mercati di riferimento e con la gestione dell'elevata volatilità dei prezzi.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 112, commi 2 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 (*principio di derivazione rafforzata*); Articolo 2426, comma 1, n. 11-bis), del codice civile; Principio contabile OIC 32 – Strumenti finanziari derivati; Articolo 2435-ter del codice civile, per il perimetro soggettivo richiamato dall'articolo 112, comma 3-bis, del TUIR

Risposta n. 123 del 15/06/2026

Associazioni professionali trasformate in STP: il costo rideterminato delle quote al 1° gennaio 2026 si trasferisce alle partecipazioni nella S.r.l. in continuità fiscale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 123 del 15 giugno 2026 – Oggetto: Rideterminazione del costo d'acquisto di quote di partecipazione in un'associazione professionale – Costo fiscale riconosciuto a seguito della trasformazione in una società tra professionisti – Articolo 5, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448.

I soci di un'associazione professionale possono rideterminare il costo o valore di acquisto delle quote detenute alla data del 1° gennaio 2026 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 448/2001, ai fini del calcolo delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR. In caso di trasformazione dell'associazione in società tra professionisti costituita in forma di S.r.l., fiscalmente neutrale ai sensi dell'articolo 177-bis del TUIR, il principio di continuità dei valori si estende anche alle partecipazioni dei soci: le quote della STP conservano il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle quote possedute nella trasformanda associazione, tenendo conto anche della rivalutazione effettuata con riferimento al 1° gennaio 2026.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); Articolo 54, comma 3-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 177-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di società tra professionisti; Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192; Articolo 5, comma 1, lettera f), n. 2.4, della legge 9 agosto 2023, n. 111; Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84.

Risposta n. 124 del 18/06/2026

Superbonus e cessione immobiliare: la rinuncia gratuita all'usufrutto non sposta la data di acquisto; plusvalenza esclusa se l'immobile è stato abitazione principale dei familiari per la maggior parte del decennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 124 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Plusvalenze immobiliari da cessione di immobile oggetto di interventi edilizi agevolati Superbonus – Data di acquisto rilevante in caso di consolidazione della piena proprietà per rinuncia gratuita all'usufrutto – Esclusione per abitazione principale dei familiari del cedente – Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), e articolo 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della plusvalenza immobiliare disciplinata dall'articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR per gli immobili interessati da interventi Superbonus, la rinuncia gratuita all'usufrutto da parte degli usufruttuari non configura un nuovo acquisto in capo al nudo proprietario, ma determina la mera riespansione del diritto di proprietà già

presente nel suo patrimonio. Nel caso esaminato, la data di acquisto resta quindi quella del 9 maggio 2006, e non quella del 19 gennaio 2022 di consolidazione della piena proprietà. Se la cessione interviene entro il 27 aprile 2027, l'eventuale plusvalenza non è imponibile, poiché l'immobile risulta adibito ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte del decennio antecedente la vendita. In particolare, a giudizio dell'Agenzia delle entrate, "nel caso di specie, **in assenza di un atto negoziale riconducibile al nudo proprietario**, la rinuncia dell'usufrutto quale atto unilaterale dell'usufruttuario comporta la riespansione del diritto di proprietà rendendosi, per tale motivo, applicabili i chiarimenti forniti con la [**risoluzione n. 218/E del 30 maggio 2008**](#).

Ne consegue che, per la corretta individuazione della data di acquisto dell'immobile, ai fini del calcolo del decennio antecedente alla cessione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR, occorre far riferimento alla data del 9 maggio 2006, **giorno in cui l'Istante ha acquistato la piena proprietà dell'immobile mediante compravendita**. La rinuncia a titolo gratuito all'usufrutto da parte dei genitori, intervenuta in data 19 gennaio 2022, ha comportato la mera riespansione del diritto di proprietà già presente nel patrimonio dell'Istante.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, [**Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 218/E del 30 maggio 2008**](#); [**Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 188/E del 20 luglio 2009**](#).

Risposta n. 125 del 18/06/2026

Trust familiare residente non autonomo fiscalmente: commistione tra trustee e beneficiarie, anticipazioni illimitate e ingerenza gestionale comportano imputazione dei redditi, quadro RW e IVAFE in capo alle beneficiarie

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 125 del 18 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – MONITORAGGIO FISCALE – *Trust* residente disciplinato dalla legge di San Marino – Qualificazione ai fini fiscali – Interposizione del trust – Tassazione dei redditi per imputazione in capo alle beneficiarie – Obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e IVAFE – Articolo 73 e articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Il trust familiare residente in Italia, disciplinato dalla legge di San Marino, non è riconosciuto come autonomo soggetto passivo ai fini fiscali quando l'assetto negoziale e le circostanze di fatto evidenziano assenza di indipendenza e autonomia decisionale dei trustee, commistione di ruoli tra trustee e beneficiarie, disponibilità del fondo in trust per esigenze di liquidità di società partecipate e poteri di ingerenza riconducibili alle beneficiarie. In tale ipotesi il reddito di cui il trust appare titolare deve essere imputato pro quota alle beneficiarie residenti secondo le categorie dell'articolo 6 del TUIR. Conseguentemente, gravano sulle beneficiarie anche gli obblighi di monitoraggio fiscale nel quadro RW e di dichiarazione e versamento dell'IVAFA in relazione ai prodotti finanziari e agli altri investimenti finanziari nella titolarità dei trustee. In particolare nella risposta evidenziato che "in base alle circostanze evidenziate, la Scrivente ritiene che il Trust non possa essere considerato autonomo soggetto di imposta ai fini fiscali italiani, in quanto, sulla base dell'impianto contrattuale del medesimo e

delle circostanze di fatto sottolineate, si ritiene che sussista un potere di ingerenza da parte delle beneficiarie esercitabile per il tramite della beneficiaria vitalizia, in qualità di Trustee. Inoltre, si ritiene non sussistente anche l'autonomia decisionale e gestoria dell'Istante/Trustee, **essendo il fondo in Trust a disposizione "illimitata"** delle esigenze di liquidità della Società di cui è socia, unitamente alla beneficiaria finale. Ne consegue (...) in linea con quanto chiarito nelle circolari [n. 61/E del 2010](#) e [n. 34/E del 2022](#), il reddito di cui "appare titolare" il Trust deve essere assoggettato ad imposizione, per "imputazione", pro quota direttamente in capo all'interponente residente in Italia, ovvero alle beneficiarie del Trust, secondo le categorie previste dall'articolo 6 del TUIR. (...) sussistono nei confronti delle beneficiarie sia l'obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi (monitoraggio fiscale), ai sensi dell'articolo 4, del D.L. n. 167 del 1990, sia l'obbligo di dichiarazione e versamento dell'IVAFE, in relazione ai prodotti finanziari e gli altri investimenti di natura finanziaria nella titolarità dei Trustee del Trust".

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167; Articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364.

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022](#); [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 61/E del 27 dicembre 2010](#); [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 6 agosto 2007](#); [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.](#)

28/E del 2 luglio 2012.

Frontalieri Italia-Svizzera: la sede del datore fuori dall'area di frontiera non impedisce il regime dell'Accordo se l'attività è svolta integralmente nell'area di frontiera italiana

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 22 giugno 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – FISCALITÀ INTERNAZIONALE – Tassazione dei redditi prodotti dai lavoratori frontalieri – Localizzazione della sede del datore di lavoro – Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83.

La risposta chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell'area di frontiera italiana non costituisce elemento ostativo. L'articolo 2, lettera b), dell'Accordo richiede che il lavoratore sia fiscalmente residente in un Comune svizzero situato entro la fascia di 20 km dal confine, svolga l'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente e rientri, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio. Quanto al datore, la norma richiede soltanto che sia residente nell'altro Stato contraente. Pertanto, se l'attività è svolta integralmente in Lombardia e il datore è fiscalmente residente in Italia, il regime dell'Accordo può applicarsi, ferma la verifica dei requisiti fattuali.

Più nel dettaglio nella risposta viene evidenziato che "l'articolo 2, lettera b), dell'Accordo, al punto ii., richiede testualmente il solo svolgimento dell'attività di lavoro dipendente nell'«area di frontiera» dell'altro Stato

contraente”

Per quanto attiene al datore di lavoro, invece, la disposizione richiede, più genericamente, che esso sia «residente (...) di detto altro Stato».

Ne deriva che, per espressa previsione normativa, la localizzazione della sede del datore di lavoro al di fuori dell'«area di frontiera» italiana non osta, ove tale datore sia comunque qualificabile come fiscalmente residente nel nostro Stato, all'applicazione dell'Accordo, sempreché il lavoratore che ne invoca le disposizioni soddisfi tutti i requisiti previsti dal citato articolo 2, lettera b), dell'Accordo, ivi incluso quello dell'effettivo svolgimento della propria attività di lavoro dipendente in una delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta o nella Provincia Autonoma di Bolzano.”

Riferimenti normativi e documentali

- Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020.
- Legge 13 giugno 2023, n. 83, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo.
- Articoli 2, 3 e 8 dell'Accordo Italia-Svizzera sui frontalieri.
- Scambio di lettere contestuale all'Accordo.
- [Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 18 agosto 2023, paragrafo 2.4.2](#)
- [Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2016.](#)

[Risposta n. 127 del 22/06/2026](#)

[Produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario: CU obbligatoria se i compensi esenti IVA non transitano nel Sistema di Interscambio; codici 25 per il](#)

2024 e 24 per il 2025

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 22 giugno 2026 – Oggetto: ADEMPIMENTI – CERTIFICAZIONE UNICA – Compensi corrisposti ai produttori di quarto gruppo in regime forfetario per servizi esenti dall'IVA e non documentati da fattura elettronica – Obbligo di emissione e trasmissione della Certificazione Unica – Articolo 4, comma 6-septies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

La risposta precisa che l'esonero dalla Certificazione Unica previsto dall'articolo 4, comma 6-septies, del D.P.R. n. 322/1998 per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfetario non si applica quando i dati reddituali non sono acquisiti automaticamente dall'Amministrazione finanziaria tramite fatturazione elettronica. I produttori assicurativi di quarto gruppo in regime forfetario, che svolgono operazioni esenti IVA e non documentate da fattura elettronica né da corrispettivi telematici, restano quindi destinatari della CU. Il sostituto deve emettere e trasmettere la certificazione per il 2024 e per gli anni successivi. Per i compensi 2024 va utilizzato il codice 25 nella CU 2025; per i compensi 2025, nella CU 2026, è più corretto il codice 24. Le strutture di controllo potranno valutare la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

Riferimenti normativi e documentali

- Articolo 4, comma 6-septies, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
- Articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- Articoli 10, comma 1, numeri 2 e 9, e 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10

maggio 2019.

- Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
- Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
- [Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E dell'11 aprile 2024.](#)
- [Risposta ad interpello n. 132 del 13 maggio 2025.](#)
- Articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

[Risposta n. 128 del 25/06/2026](#)

[Gruppo IVA: la fusione della rappresentante incorporata consente il subentro senza soluzione di continuità nel controllo e l'ingresso immediato delle controllate nel gruppo dell'incorporante](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 128 del 25 giugno 2026](#) – Oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Gruppo IVA – Acquisto da parte della rappresentante di un Gruppo IVA della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA e successiva fusione per incorporazione di quest'ultima nella prima – Instaurazione del vincolo finanziario ai sensi dell'articolo 70-*quater*, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In tema di Gruppo IVA, quando la rappresentante di un gruppo incorpora per fusione la rappresentante di un altro Gruppo IVA, l'incorporante subentra ipso iure e senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici e nei poteri di controllo dell'incorporata, comprese le relazioni finanziarie, economiche e organizzative già operanti ai sensi dell'articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. Ne consegue che le società già partecipanti al Gruppo IVA dell'incorporata possono confluire integralmente nel Gruppo IVA dell'incorporante dalla data di efficacia giuridica della fusione, con cessazione del gruppo dell'incorporata, senza attendere

l'ordinario termine di ingresso di cui all'articolo 70-quater, comma 5.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 70-bis, 70-ter, 70-quater, 70-sexies e 70-duodecies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Articolo 2504-bis del codice civile; direttiva 2006/112/CE, Articolo 11; [Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2018](#); [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19 del 31 ottobre 2018](#); Risoluzioni [n. 78 E del 29 luglio 2011](#) e n. 570624 del 1989; [Risposta n. 52 del 23 febbraio 2024](#)

[Risposta n. 129 del 25/06/2026](#)

[Direttiva interessi e canoni: la società cooperativa può rientrare tra gli enti privati commerciali se esercita in concreto attività industriale o commerciale e soddisfa i requisiti dell'articolo 26-quater D.P.R. n. 600/73](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 129 del 25 giugno 2026](#) – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi – Applicabilità alle società cooperative – Articolo 26-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ai fini dell'esenzione prevista per interessi e canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi, una società cooperativa italiana, pur non essendo espressamente menzionata nell'allegato A della direttiva 2003/49/CE, può essere ricondotta alla clausola residuale degli enti privati che esercitano attività industriali e commerciali, quando svolge in concreto attività d'impresa ed è soggetta a IRES, restando ferma la verifica delle ulteriori condizioni dell'articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973.

Riferimenti normativi e documentali

Direttiva 2003/49/CE; Articolo 26-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Articolo 73 del TUIR; articoli 2511 e seguenti del codice civile; Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143; [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 47 E del 2 novembre 2005; Risposta ad interpello n. 93 del 9 aprile 2025](#)

[Risposta n. 130 del 25/06/2026](#)

[Compendio unico: l'agevolazione non si applica alla donazione che costituisce un usufrutto, perché la costituzione del diritto reale non integra trasferimento di terreni agricoli](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 130 del 25 giugno 2026](#) – Oggetto: AGEVOLAZIONI – Compendio unico – Atto di donazione tramite il quale la donante costituisce il diritto di usufrutto in capo al donatario – Non applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico – Articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e articolo 5-*bis*, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

In materia di compendio unico, l'esenzione prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228/2001 e dall'articolo 5-bis della legge n. 97/1994 presuppone un trasferimento di terreni agricoli. La donazione con cui il pieno proprietario costituisce il solo diritto di usufrutto in capo al donatario non integra un trasferimento, ma una costituzione di diritto reale di godimento; pertanto l'agevolazione non si applica, anche se il donatario è imprenditore agricolo professionale e assume l'impegno decennale di conduzione.

Riferimenti normativi e documentali

Articolo 5-*bis* del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; Articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97; articoli 978 e 980 del codice civile; D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18 E del 29 maggio 2013](#); [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 23 E del 3 aprile 2025](#); Cassazione n. 16495/2003; Cassazione n. 27293/2024.

[Risposta n. 131 del 25/06/2026](#)

[Successioni: per i BOT acquistati prima del decesso rileva la data di esecuzione dell'operazione, non la successiva valuta sul conto corrente](#)

[Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 131 del 25 giugno 2026](#) – Oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – Imposta di successione – Base imponibile dell'attivo ereditario in caso di acquisto di titoli di Stato (BOT) eseguito prima del decesso, con successivo regolamento contabile sul conto corrente – Articolo 12 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

In tema di imposta sulle successioni, nella determinazione dell'attivo ereditario rileva il saldo effettivo del conto corrente alla data di apertura della successione, tenendo conto delle operazioni perfezionate prima del decesso. L'acquisto di BOT eseguito anteriormente alla morte del de cuius riduce il saldo rilevante anche se il regolamento contabile sul conto corrente ha data valuta successiva; i titoli di Stato non sono compresi nell'attivo ereditario ai sensi dell'articolo 12 del TUSD.

Riferimenti normativi e documentali

Articoli 1, 7, 8, 9, 12 e 18 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; Articolo 1852 del codice civile; D.P.R. 30 dicembre

2003, n. 398; Regolamento (UE) n. 909/2014; [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 16 aprile 2025](#); Risposta n. 318 del 2025; Risoluzioni n. 400203 del 1989 e n. 115/E del 1999.

Vuoi capire subito l'impatto operativo delle risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate?

Per una sintesi rapida, oppure per approfondire davvero il contenuto di una risposta ad interpello, di una risoluzione, di una circolare o di un altro documento di prassi fiscale, puoi utilizzare:

ai.finanzefisco.com

Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

Uno strumento progettato per chi lavora ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

Con ai.finanzefisco.com hai a disposizione:

- normativa, prassi e giurisprudenza in un unico ambiente di consultazione;
- risposte documentate e verificabili in pochi

secondi;

- archivio strutturato **Finanza & Fisco**;
- supporto operativo per l'analisi di interpelli, risoluzioni, circolari, provvedimenti e documenti fiscali;
- uno strumento pensato per commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro, revisori e operatori fiscali.

È la soluzione ideale per passare dalla lettura della prassi all'applicazione concreta, con meno tempo speso a cercare e più tempo dedicato a decidere.

Attualmente disponibile con l' Offerta Benvenuto -30%:

Decreti Lavoro e Carburanti- ter, doppio via libera definitivo del Senato

Si chiude l'iter approvativo per incentivi all'occupazione, salario giusto, rider, accise e sostegni a trasporti e agricoltura

Doppia approvazione definitiva al Senato per due provvedimenti destinati a incidere in modo significativo sul quadro

economico e normativo. L'Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo sul D.L. n. 62/2026, c.d. Decreto lavoro, approvando il ddl n. 1933 di conversione in legge, con modificazioni, con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astensioni. Nella stessa giornata, con 79 voti favorevoli e 51 contrari, è arrivato anche il via libera definitivo al ddl di conversione del D.L. n. 63/2026, c.d. Decreto carburanti-ter, in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.

Dipendenti privati: l'Agenzia delle entrate amplia il perimetro delle agevolazioni fiscali su aumenti contrattuali e lavoro festivo/notturno

Gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali firmati nel triennio 2024-2026, pagati quest'anno, beneficiano della tassa piatta al 5% anche se relativi ad annualità precedenti. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/E di oggi, con cui l'Agenzia delle entrate fornisce risposta ad alcuni quesiti sulle agevolazioni per i dipendenti del settore privato introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025). I chiarimenti, che seguono quelli già forniti con la circolare n. 2/E dello scorso 24 febbraio 2026, riguardano anche l'aliquota agevolata (15%) sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo e su

turni: in particolare, il documento di prassi conferma che la tassazione agevolata si applica anche alle maggiorazioni per il lavoro svolto di domenica e alle indennità di reperibilità.

Riforma fiscale, alle Camere il Testo unico su adempimenti e accertamento: 368 articoli per riordinare la disciplina tributaria

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti lo schema di decreto legislativo recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento (Atto del Governo n. 414), approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 aprile 2026 e inviato alle Camere il 19 giugno scorso per l'acquisizione dei prescritti pareri parlamentari.

Il provvedimento rappresenta uno dei tasselli centrali dell'attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) e punta a raccogliere in un corpus organico e sistematico l'intera disciplina degli adempimenti tributari, delle dichiarazioni, dei controlli e delle attività di accertamento.

Rottamazione- quinquies. Comunicazioni di risposta con importi e rate da oggi disponibili sul sito di agenzia Riscossione

Pronte le comunicazioni di risposta ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies entro il termine del 30 aprile 2026. Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, le Comunicazioni delle somme dovute con l'esito della richiesta, il dettaglio degli importi da corrispondere e i moduli di pagamento delle rate.

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2026 che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, la Comunicazione è disponibile esclusivamente in quella stessa area, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l'area pubblica del sito, la Comunicazione, oltre a essere presente nell'area riservata, è inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

Agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Importi per deduzione forfetaria e istruzioni per la dichiarazione

Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2026 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR

Caldo: dal 22 giugno attivo il 1500, Ministero salute e Inail rafforzano la prevenzione

Dal 22 giugno è attivo il 1500, numero di pubblica utilità del Ministero della Salute, in sinergia con l'Inail, dedicato all'ascolto e all'informazione sui rischi connessi alle ondate di calore. Il servizio si rivolge ai cittadini, con particolare attenzione alle persone fragili e ai soggetti maggiormente esposti, e assume rilievo anche in chiave giuslavoristica per la tutela dei lavoratori che operano

all'aperto o in ambienti esposti a temperature elevate.

Il numero sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, esclusi i festivi. Gli operatori forniranno indicazioni sui comportamenti da adottare per prevenire gli effetti del caldo sulla salute, sui servizi territoriali attivati da Regioni e Comuni, sui consigli di tipo medico-sanitario e sulle informazioni in materia di salute nei luoghi di lavoro, con specifico riferimento ai lavoratori outdoor.

Per datori di lavoro, consulenti e responsabili della prevenzione, l'attivazione del servizio si inserisce nel quadro degli obblighi di valutazione e gestione del rischio microclimatico, soprattutto nei settori maggiormente esposti: edilizia, agricoltura, logistica, manutenzioni, cantieri stradali e attività svolte all'aperto.

Il Ministero ricorda inoltre la disponibilità dei bollettini sulle ondate di calore, con previsioni a tre giorni e raccomandazioni per la popolazione. In ambito lavoristico, la notizia conferma la centralità della prevenzione organizzativa: rimodulazione degli orari, pause, idratazione, sorveglianza dei soggetti vulnerabili e informazione preventiva dei lavoratori diventano strumenti essenziali per ridurre il rischio da stress termico.

**Dogane: pubblicata la
circolare ADM n. 16/2026 su
adempimento spontaneo,**

revisione della dichiarazione e ravvedimento operoso

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare n. 16/2026, dedicata all'adempimento spontaneo in ambito doganale, con particolare riferimento alla revisione della dichiarazione su istanza di parte e al ravvedimento operoso.

Il documento fornisce istruzioni agli Uffici e agli operatori per l'applicazione del ravvedimento operoso dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione, approvate con il decreto legislativo n. 141/2024.

La circolare chiarisce, tra l'altro, gli effetti del ravvedimento operoso ai fini dell'estinzione del reato e della causa di non punibilità previste dall'articolo 112 delle disposizioni nazionali complementari, distinguendo le ipotesi di violazioni amministrative e penali, le diverse fasi dell'accertamento doganale, le revisioni su istanza di parte, i controlli a posteriori e le regolarizzazioni spontanee.

Particolare attenzione è dedicata al cumulo giuridico, al ravvedimento parziale, agli errori di imputazione degli importi, alle differenze minime nel calcolo di sanzioni e interessi e alla determinazione degli interessi dovuti sui diritti doganali.

La circolare interviene anche sulle modalità di pagamento, integrando e rettificando le indicazioni già fornite con la circolare n. 38/2025: ai fini del ravvedimento operoso, il contribuente dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto mediante un unico bonifico bancario, per poi presentare la dichiarazione doganale di rettifica o di regolarizzazione con l'indicazione della modalità di pagamento "contanti" e

comunicare alla dogana gli estremi del bonifico per la riconciliazione.

Assistenza fiscale 2026: conguagli 730-4, sostituto INPS e casi di diniego. Il quadro operativo tra Messaggio INPS n. 2035 del 2026, Guida e FAQ Agenzia Entrate

Con il Messaggio n. 2035 del 18 giugno 2026, l'Inps ha avviato, anche per il 2026, le attività di assistenza fiscale in qualità di sostituto d'imposta, con riferimento ai contribuenti che presentano il modello 730 e percepiscono prestazioni previdenziali o altre prestazioni imponibili erogate dall'Istituto previdenziale.

Il messaggio si colloca in un quadro informativo più ampio, composto dalla Guida all'assistenza fiscale da parte di INPS per l'anno 2026 e dalle FAQ dell'Agenzia delle Entrate sul flusso 730-4. L'obiettivo è chiarire quando l'istituto previdenziale può operare come sostituto d'imposta, come avviene la gestione dei risultati contabili trasmessi dall'Agenzia delle Entrate e quali sono i casi in cui il modello 730-4 può essere respinto o non integralmente gestito.

Il presupposto essenziale è l'esistenza, nell'anno di

presentazione del modello 730, di un rapporto di sostituzione d'imposta tra contribuente e INPS. Tale rapporto sussiste quando il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF, come una pensione di vecchiaia, una pensione ai superstiti o la NASpI. Non sussiste, invece, quando il contribuente percepisce esclusivamente prestazioni assistenziali o esenti, oppure quando la prestazione imponibile è cessata prima del 1° aprile 2026.

In assenza del rapporto di sostituzione, l'Inps non può gestire i conguagli e deve comunicare il diniego all'Agenzia delle Entrate. Il diniego può riguardare, tra l'altro, l'impossibilità totale o parziale di effettuare il conguaglio, la cessazione della prestazione, la sopravvenuta esenzione o la posizione dei soggetti residenti all'estero, per i quali resta necessario l'utilizzo del modello Redditi Persone Fisiche.

Il servizio online "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino" consente ai contribuenti che hanno indicato l'Inps come sostituto d'imposta di verificare la ricezione del modello 730-4, l'abbinamento dei conguagli alle prestazioni, l'eventuale diniego e gli importi mensili delle trattenute o dei rimborsi applicati sulle prestazioni in pagamento. Le stesse informazioni sono consultabili anche tramite l'app INPS Mobile.

Un profilo operativo di particolare rilievo riguarda la gestione degli acconti. Il contribuente può trasmettere online la richiesta di annullamento o variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca entro il 10 ottobre 2026. La richiesta, tuttavia, può non produrre effetti immediati se presentata dopo l'elaborazione delle prestazioni di novembre: in tal caso, la correzione viene effettuata sulla mensilità successiva.